

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3237/76 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

concernente l'applicazione anticipata degli allegati tecnici e l'utilizzazione anticipata del modello di carnet TIR della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR (convenzione TIR), fatta a Ginevra il 14 novembre 1975

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è opportuno che le misure di semplificazione previste dalla convenzione TIR riveduta a Ginevra nel 1975 siano applicate al più presto; che ciò vale soprattutto per ciò che concerne le disposizioni tecniche e il modello di carnet TIR della convenzione stessa,

HA ADOOTTAT IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della convenzione TIR 1975 si applicano nella Comunità a partire dal 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

A decorrere dalla stessa data si applicano le note esplicative dell'allegato 6 di detta convenzione relative agli allegati di cui al primo comma.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1977, il modello di carnet TIR che figura nell'allegato 1 della convenzione TIR 1975 ha nella Comunità lo stesso valore giuridico e gli stessi effetti del carnet TIR della convenzione del 1959.

3. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della convenzione TIR 1975 e le note esplicative dell'allegato 6 relative a detti allegati, costituiscono allegati del presente regolamento.

Articolo 2

La Commissione informa il segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa delle disposizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente


A. P. L. M. M. van der STEE

*ALLEGATO 1***MODELLO DI CARNET TIR**

Il carnet TIR è stampato in francese salvo la pagina 1 di copertina le cui rubriche sono stampate anche in inglese ; le «Norme relative all'impiego del carnet TIR» sono riportate in inglese alla pagina 3 della medesima copertina.

(Nome dell'Organizzazione internazionale)

CARNET TIR*

1. Valido per l'accettazione da parte dell'ufficio doganale di partenza sino al incluso	
2. Rilasciato da	
(Nome dell'associazione di emissione)	
3. Titolare	
(Nome, indirizzo, paese)	
4. Firma del delegato dell'associazione di emissione timbro dell'associazione	5. Firma del segretario dell'organizzazione internazionale:
	
(Da compilare prima dell'uso a cura del titolare del carnet)	
6. Paese di partenza	
7. Paese di destinazione	
8. Numero(neri) di immatricolazione del(dei) veicolo(veicoli) stradale(stradali) (!)	
9. Certificato(i) di approvazione del(dei) veicolo(i) stradale(i) (N. e data) (!)	
10. Numero(neri) d'identificazione del(dei) contenitore(contenitori) (!)	
11. Osservazioni	
12. Firma del titolare del carnet:	
(!) Cancellare la menzione inutile.	

(*) Vedi allegato 1 della convenzione TIR 1975, elaborata sotto gli auspici della commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa

NORME RELATIVE ALL'IMPIEGO DEL CARNET TIR

A. Generalità

1. **Emissione:** Il carnet TIR sarà emesso nel paese di partenza o nel paese in cui il titolare è residente o domiciliato
2. **Lingua:** Il carnet TIR è stampato in lingua francese salvo la pagina 1 di copertina le cui rubriche sono stampate anche in inglese; le « Norme relative all'impiego del carnet TIR » sono riportate in inglese alla pagina 3 della medesima copertina. Possono anche essere inseriti altri fogli con la traduzione in altre lingue del testo stampato.
3. **Validità:** Il carnet TIR rimane valido fino all'ultimazione dell'operazione TIR presso l'ufficio doganale di destinazione, sempreché sia stato preso incarico dall'ufficio doganale di partenza entro il termine fissato dall'associazione di emissione (rubrica 1 della pagina 1 della copertina e rubrica 4 dei tagliandi).
4. **Numero di carnet:** Si richiederà un solo carnet TIR per un insieme di veicoli (veicoli accoppiati) o per più contenitori caricati su un unico veicolo o su un insieme di veicoli [vedi anche la norma 10 d)].
5. **Numero degli uffici doganali di partenza e di destinazione:** I trasporti effettuati sotto scorta di un carnet TIR possono interessare più uffici doganali di partenza e di destinazione ma, salvo autorizzazione:
 - a) gli uffici doganali di partenza devono essere situati nello stesso paese,
 - b) gli uffici doganali di destinazione non possono essere situati in più di due paesi,
 - c) il numero totale degli uffici doganali di partenza e di destinazione non può essere superiore a quattro [vedi anche la norma 10 e)].
6. **Numero di fogli:** Se il trasporto interessa un solo ufficio doganale di partenza e un solo ufficio doganale di destinazione, il carnet TIR deve contenere almeno 2 fogli per il paese di partenza, 3 fogli per il paese di destinazione e 2 fogli per ciascun altro paese attraversato. Per ogni altro ufficio doganale di partenza o di destinazione si richiedono rispettivamente altri 2 o 3 fogli supplementari; si devono inoltre aggiungere 2 altri fogli se gli uffici doganali di destinazione sono situati in due diversi paesi.
7. **Presentazione agli uffici doganali:** Il carnet TIR viene presentato con il veicolo stradale, l'insieme di veicoli, il o i contenitori a ciascun ufficio doganale di partenza, di passaggio e di destinazione. Nell'ultimo ufficio doganale di partenza, l'agente deve apporre la propria firma e un timbro con data dell'ufficio doganale in calce al manifesto di tutti i tagliandi da utilizzare per il seguito del trasporto (rubrica 19).

B. Come compilare il carnet TIR


8. **Cancellature, modifiche:** Il carnet TIR non deve contenere alcuna cancellatura o modifica supplementare. Qualsiasi rettifica dovrà essere effettuata cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Qualsiasi modifica dovrà essere approvata dal suo autore e vistata per convalida dalle autorità doganali.
9. **Indicazione circa l'immatricolazione:** Qualora le disposizioni nazionali non prevedano l'immatricolazione di rimorchi o semi-rimorchi, si indica, anziché il numero d'immatricolazione, il numero d'identificazione o di fabbricazione.
10. **Manifesto:**
 - a) Il manifesto sarà redatto nella lingua del paese di partenza salvo che le autorità doganali non autorizzino l'uso di un'altra lingua. Le autorità doganali dei paesi attraversati si riservano il diritto di esigerne una traduzione nella loro lingua. Per evitare i ritardi che potrebbero risultare da tale richiesta, si consiglia il trasportatore di munirsi delle necessarie traduzioni.
 - b) Le indicazioni riportate nel manifesto dovrebbero essere dattilografate o riprodotte in modo da essere chiaramente leggibili su tutti i fogli. I fogli illeggibili saranno rifiutati dalle autorità doganali.
 - c) Se non vi fosse spazio sufficiente per riportare sul manifesto tutte le merci trasportate, si possono allegare ai tagliandi fogli dello stesso modello del manifesto o documenti commerciali contenenti tutte le indicazioni del manifesto. In tal caso tutti i tagliandi dovranno riportare le seguenti indicazioni:
 - i) numero dei fogli allegati (casella 10),
 - ii) numero e natura dei colli o degli oggetti nonché peso lordo totale delle merci elencate nei fogli allegati (caselle 11, 12 e 13).
 - d) Quando il carnet TIR copre un insieme di veicoli o più contenitori, nel manifesto si deve indicare separatamente il contenuto di ciascun veicolo e di ciascun contenitore. Tale indicazione dovrà essere preceduta dal numero di immatricolazione del veicolo o dal numero d'identificazione del contenitore (rubrica 11 del manifesto).
 - e) Analogamente, ove vi siano più uffici doganali di partenza o di destinazione, nel manifesto si devono nettamente separare, per ciascun ufficio doganale, le indicazioni relative alle merci che esso ha preso in carico o che sono ad esso destinate.
11. **Elenchi d'imballaggio, fotografie, piani, ecc.:** Se tali documenti sono richiesti dalle autorità doganali per l'identificazione delle merci pesanti o voluminose, essi devono recare il visto delle medesime autorità ed essere attaccati alla pagina 2 della copertina del carnet. Inoltre se ne farà menzione alla casella 10 di tutti i fogli.
12. **Firma:** Tutti i tagliandi (rubriche 16 e 17) saranno datati e firmati dal titolare del carnet TIR o dal suo rappresentante.



C. Incidenti o guasti

13. Se, durante il percorso, per caso fortuito, un sigillo doganale si rompe o le merci sono distrutte o danneggiate, il trasportatore deve rivolgersi immediatamente alle autorità doganali se si trova nelle vicinanze o, in mancanza, ad altre autorità competenti del paese in cui si trova. Tali autorità redigeranno al più presto il verbale di constatazione contenuto nel carnet TIR.
14. In caso di incidente che comporti la necessità di trasbordo su un altro veicolo o in un altro contenitore, tale trasbordo deve effettuarsi alla presenza di una delle autorità di cui alla norma 13. Tale autorità redigerà il verbale di constatazione. A meno che nel carnet non vi sia la dicitura « merci pesanti o voluminose », il veicolo o il contenitore di sostituzione dovrà essere approvato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale. Inoltre, esso verrà sigillato e il sigillo apposto sarà menzionato nel verbale. Tuttavia, qualora non fosse disponibile alcun veicolo o contenitore approvato, il trasbordo potrà essere effettuato su un veicolo o un contenitore non approvato, che però offra sufficienti garanzie. In quest'ultimo caso le autorità doganali dei paesi successivi giudicheranno se possono lasciar continuare su tale veicolo o contenitore il trasporto sotto copertura del carnet TIR.
15. In caso di imminente pericolo che imponga l'immediato scarico, parziale o totale, il trasportatore può agire di propria iniziativa, senza chiedere né attendere l'intervento delle autorità di cui alla norma 13. Egli dovrà però dimostrare che ha dovuto agire nell'interesse del veicolo o del contenitore o del suo carico e immediatamente, dopo aver preso le misure preventive di prima necessità, avvertirà una delle autorità di cui alla norma 13 per far constatare i fatti, verificare il carico, sigillare il veicolo o il contenitore e redigere il verbale di constatazione.
16. Il verbale di constatazione resterà accluso al carnet TIR fino all'arrivo all'ufficio doganale di destinazione.
17. Si raccomanda alle associazioni di fornire al trasportatore, oltre al modello inserito nello stesso carnet TIR, un certo numero di formulari di constatazione redatti nella o nelle lingue dei paesi di transito.

MATRICE N. 1 (pagine dispari, bianco)


del CARNET TIR

<p>1. Accettazione da parte dell'ufficio doganale di</p> <p>2. Con il n.</p> <p>3. Sigilli o marchi d'identificazione apposti</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Sigilli o marchi d'identificazione riconosciuti intatti</p> <p>5. Varie (itinerario fissato, ufficio presso il quale il trasporto deve essere presentato, ecc.)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Firma dell'agente e timbro con data dell'ufficio doganale</p> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAGLIANDO N. 1		1. CARNET TIR	
<p>2. Ufficio(i) doganale (i) di partenza</p> <p>1. 2.</p> <p>3.</p>		<p>3. Rilasciato da (nome dell'associazione di emissione)</p>	
<p>Per uso ufficiale</p>		<p>4. Valido per l'accettazione da parte dell'ufficio doganale di partenza sino al incluso</p>	
<p>8. N. d'immatricolazione del(i) veicolo(i) stradale(i)</p> <p>9. Certificato(i) d'approvazione (N. e data)</p>		<p>5. Titolare del carnet (nome, indirizzo, paese)</p>	
<p>MANIFESTO MERCI</p> <p>11. a) Compartimenti di carico o contenitore(i)</p> <p>b) Marchi e n. di colli od oggetti</p>		<p>12. Numero e natura dei colli od oggetti; designazione delle merci</p>	<p>13. Peso lordo in kg</p>
<p>14. Totale dei colli indicati sul manifesto Destinazione:</p> <p>1. Ufficio doganale</p> <p>2. Ufficio doganale</p> <p>3. Ufficio doganale</p>		<p>15. Certifico che le indicazioni delle rubriche da 1 a 14 sono esatte e complete</p> <p>16. Luogo e data</p> <p>17. Firma del titolare o del suo rappresentante</p> <p>.....</p>	<p>18. Sigilli o marchi d'identificazione apposti (numero, identificazione)</p>
<p>20. Certificato di accettazione (ufficio doganale di partenza o di entrata in fase di transito)</p> <p><input type="checkbox"/> 21. Sigilli e marchi d'identificazione riconosciuti intatti</p> <p>22. Termine di transito</p>		<p>19. Ufficio doganale di partenza</p> <p>Firma dell'agente e timbro con data dell'ufficio doganale</p> 	
<p>23. Registrato dall'ufficio doganale di Con il n.</p>		<p>24. Varie (itinerario fissato, ufficio presso il quale il trasporto deve essere presentato, ecc.)</p>	
<p>25. Firma dell'agente e timbro con data dell'ufficio doganale</p> 			


MATRICE N. 2 (pagine pari, verde)



del CARNET TIR

<p>1. Arrivo constatato dall'ufficio doganale di</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Sigilli o marchi d'identificazione riconosciuti intatti</p> <p>3. Scaricato colli od oggetti (come indicato sul manifesto)</p> <p>4. Nuovi sigilli apposti</p> <p>5. Riserve</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. Firma dell'agente e timbro con data dell'ufficio doganale</p> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAGLIANDO N. 2		1. CARNET TIR	
2. Ufficio(i) doganale (i) di partenza		3. Rilasciato da (nome dell'associazione di emissione)	
1.	2.	4. Valido per l'accettazione da parte dell'ufficio doganale di partenza sino al incluso	
3.		5. Titolare del carnet (nome, indirizzo, paese)	
Per uso ufficiale		6. Paese di partenza	7. Paese di destinazione
8. N. d'immatricolazione del(i) veicolo(i) stradale(i)		10. Documenti uniti al manifesto	
9. Certificato(i) d'approvazione (N. e data)			

MANIFESTO MERCI		13. Peso lordo in kg	18. Sigilli o marchi d'identificazione apposti (numero, identificazione)
11. a) Compartimento(i) di carico o contenitore(i)	12. Numero e natura dei colli od oggetti; designazione delle merci		
b) Marchi e n. di colli od oggetti			

14. Totale dei colli indicati sul manifesto Destinazione:	Numero	15. Certifico che le indicazioni delle rubriche da 1 a 14 sono esatte e complete	19. Ufficio doganale di partenza Firma dell'agente e timbro con data dell'ufficio doganale
1. Ufficio doganale		16. Luogo e data	
2. Ufficio doganale		17. Firma del titolare o del suo rappresentante	
3. Ufficio doganale			

20. Certificato di accettazione (ufficio doganale di partenza o di entrata in fase di transito)		26. Certificato di scarico (ufficio doganale di uscita dal paese di transito o di destinazione)	
<input type="checkbox"/> 21. Sigilli e marchi d'identificazione riconosciuti intatti	22. Termine di transito	<input type="checkbox"/> 27. Sigilli o marchi d'identificazione riconosciuti intatti	
23. Registrato dall'ufficio doganale di	Con il n.	28. Numero di colli scaricati	
24. Varie (itinerario fissato, ufficio presso il quale il trasporto deve essere presentato, ecc.)		29. Riserve	
25. Firma dell'agente e timbro con data dell'ufficio doganale		30. Firma dell'agente e timbro con data dell'ufficio doganale	
			

**TAGLIANDO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE,
se necessario, all'ufficio doganale
di destinazione**

TAGLIANDO N. 2 (rosa)		1. CARNET TIR	
2. Ufficio(i) doganale (i) di partenza		3. Rilasciato da (nome dell'associazione di emissione)	
1. 2.		4. Valido per l'accettazione da parte dell'ufficio doganale di partenza sino al incluso	
3.		5. Titolare del carnet (nome, indirizzo, paese)	
Per uso ufficiale		6. Paese di partenza	
8. N. (nn.) d'immatricolazione del(i) veicolo(i) stradale(i)		7. Paese di destinazione	
9. Certificato(i) d'approvazione (N. e data)		10. Documenti uniti al manifesto	
MANIFESTO MERCI			
11. a) Compartimento (i) di carico o contenitore(i) b) Marchi e n. di colli od oggetti	12. Numero e natura dei colli od oggetti; designazione delle merci		13. Peso lordo in kg
			18. Sigilli o marchi d'identificazione apposti (numero, identificazione)
14. Totale dei colli indicati sul manifesto Destinazione:	Numero	15. Certifico che le indicazioni delle rubriche da 1 a 14 sono esatte e complete	19. Ufficio doganale di partenza
1. Ufficio doganale		16. Luogo e data	Firma dell'agente e timbro con data dell'ufficio doganale
2. Ufficio doganale		17. Firma del titolare o del suo rappresentante	
3. Ufficio doganale		
20. Certificato di accettazione (ufficio doganale di partenza o di entrata in fase di transito)		26. Certificato di scarico (ufficio doganale di uscita dal paese di transito o di destinazione)	
<input type="checkbox"/> 21. Sigilli e marchi d'identificazione riconosciuti intatti	22. Termine di transito	<input type="checkbox"/> 27. Sigilli o marchi d'identificazione riconosciuti intatti	
23. Registrato dall'ufficio doganale di	Con il n.	28. Numero di colli scaricati	
24. Varie (itinerario fissato, ufficio presso il quale il trasporto deve essere presentato, ecc.)		29. Riserve	
25. Firma dell'agente e timbro con data dell'ufficio doganale		30. Firma dell'agente e timbro con data dell'ufficio doganale	
.....		

RULES REGARDING THE USE OF THE TIR CARNET

A. General

1. **Issue:** The TIR carnet may be issued either in the country of departure or in the country in which the holder is established or resident.
2. **Language:** The TIR carnet is printed in French except for page 1 of the cover where the items are also printed in English; this page is a translation of the 'Rules regarding the use of the TIR carnet' given in French on page 2 of the cover. Additional sheets giving a translation of the printed text may also be inserted.
3. **Validity:** The TIR carnet remains valid until the completion of the TIR operation at the customs office of destination, provided that it has been taken under customs control at the customs office of departure within the time limit set by the issuing association (item 1 of page 1 of the cover and item 4 of the vouchers).
4. **Number of carnets:** Only one TIR carnet shall be required for a combination of vehicles (coupled vehicles) or for several containers loaded either on a single vehicle or on a combination of vehicles (see also rule 10 (d) below).
5. **Number of customs offices of departure and customs offices of destination:** Transport under cover of a TIR carnet may involve several customs offices of departure and destination, but, unless otherwise authorized:
 - (a) the customs offices of departure must be situated in the same country;
 - (b) the customs offices of destination may not be situated in more than two countries;
 - (c) the total number of customs offices of departure and destination may not exceed four (see also rule 10 (e) below).
6. **Number of forms:** Where there is only one customs office of departure, and one customs office of destination, the TIR carnet must contain at least two sheets for the country of departure, three sheets for the country of destination and two sheets for each country traversed. For each additional customs office of departure two extra sheets and for each additional customs office of destination three extra sheets shall be required; in addition, there must be two more sheets if the customs offices of destination are situated in two different countries.
7. **Presentation at customs offices:** The TIR carnet shall be presented with the road vehicle, combination of vehicles, or container(s) at each customs office of departure, customs office *en route* and customs office of destination. At the last customs office of departure, the customs officer shall sign and date stamp item 19 below the manifest on all vouchers to be used on the remainder of the journey.

B. How to fill in the TIR carnet

8. **Erasures, over-writing:** No erasures or over-writing shall be made on the TIR carnet. Any corrections shall be made by crossing out the incorrect particulars and adding, if necessary, the required particulars. Any change shall be initialled by the person making it and endorsed by the customs authorities.
9. **Information concerning registration:** When national legislation does not provide for registration of trailers and semi-trailers, the identification of manufacturer's number shall be shown instead of the registration number.
10. **The manifest:**
 - (a) The manifest must be completed in the language of the country of departure, unless the customs authorities allow another language to be used. The customs authorities of the other countries traversed reserve the right to require its translation into their own language. In order to avoid delays which might ensue from this requirement, carriers are advised to supply the driver of the vehicle with the requisite translations.
 - (b) **The information on the manifest should be typed or multicolored in such a way as to be clearly legible on all the sheets. Illegible sheets will not be accepted by the customs authorities.**
 - (c) When there is not enough space in the manifest to enter all the goods carried, separate sheets of the same model as the manifest or commercial documents providing all the information required by the manifest may be attached to the vouchers. In such cases, all the vouchers must contain the following particulars:
 - (i) the number of sheets attached (box 10),
 - (ii) the number and type of packages or articles and the total gross weight of the goods listed on the attached sheets (boxes 11 to 13).
 - (d) When the TIR carnet covers a combination of vehicles or several containers, the contents of each vehicle or each container shall be indicated separately on the manifest. This information shall be preceded by the registration number of the vehicle or the identification number of the container (item 11 of the manifest).
 - (e) Likewise, if there are several customs offices of departure or of destination, the entries concerning the goods taken under customs control at, or intended for, each customs office shall be clearly separated from each other on the manifest.
11. **Packing lists, photographs, plans, etc.:** When such documents are required by the customs authorities for the identification of heavy or bulky goods, they shall be endorsed by the customs authorities and attached to page 2 of the cover of the carnet. In addition, a reference shall be made to these documents in box 10 of all vouchers.
12. **Signature:** All vouchers (items 16 and 17) must be dated and signed by the holder of the TIR carnet or his agent.

C. Incidents or accidents

13. In the event of customs seals being broken or goods being destroyed or damaged by accident *en route* the carrier shall immediately contact the customs authorities, if there are any near at hand, or, if not, any other competent authorities of the country he is in. The authorities concerned shall draw up with the minimum delay the certified report which is contained in the TIR carnet.
14. In the event of an accident necessitating transfer of the load to another vehicle or another container, this transfer may be carried out only in the presence of one of the authorities mentioned in rule 13 above. The said authority shall draw up the certified report. Unless the carnet carries the words 'Heavy or bulky goods', the vehicle or container substituted must be one approved for the transport of goods under customs seals. Furthermore, it shall be sealed and details of the seal affixed shall be indicated in the certified report. However, if no approved vehicle or container is available, the goods may be transferred to an unapproved vehicle or container, provided it affords adequate safeguards. In the latter event, the customs authorities of succeeding countries shall judge whether they, too, can allow the transport under cover of the TIR carnet to continue in that vehicle or container.
15. In the event of imminent danger necessitating immediate unloading of the whole or of part of the load, the carrier may take action on his own initiative without requesting, or waiting for action by the authorities mentioned in rule 13 above. It shall then be for him to furnish proof that he was compelled to take such action in the interests of the vehicle or container or of the load and, as soon as he has taken such preventive measures as the emergency may require, he shall notify one of the authorities mentioned in rule 13 above in order that the facts may be verified, the load checked, the vehicle or container sealed and the certified report drawn up.
16. The certified report shall remain attached to the TIR carnet until the customs office of destination is reached.
17. In addition to the model form inserted in the TIR carnet itself, associations are recommended to furnish carriers with a supply of certified report forms in the language or languages of the countries of transit.

ALLEGATO 2

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI
VEICOLI STRADALI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI AL TRASPORTO
INTERNAZIONALE SOTTO SIGILLO DOGANALE.**

*Articolo 1***Principi fondamentali**

Potranno essere approvati per il trasporto internazionale di merci, sotto sigillo doganale, soltanto i veicoli il cui compartimento riservato al carico è costruito e attrezzato in modo che :

- a) nessuna merce possa essere tolta dalla parte sigillata del veicolo od esservi introdotta senza lasciare tracce visibili di scasso o senza rotture del sigillo doganale ;
- b) il sigillo doganale possa esservi apposto in modo semplice ed efficace ;
- c) non comportino alcuno spazio nascosto che consenta l'occultamento di merci ;
- d) tutti gli spazi che possono contenere merci siano facilmente accessibili per le visite doganali.

*Articolo 2***Struttura del compartimento riservato al carico**

1. Per soddisfare le prescrizioni dell'articolo 1 del presente regolamento :

- a) gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico (pareti, pianali, porte, tetto, montanti, telai, traverse, ecc.) saranno montati mediante dispositivi che non possono essere tolti e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o secondo metodi che permettono di costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pianale, le porte e il tetto sono costituiti da elementi diversi, questi elementi dovranno rispondere alle stesse prescrizioni ed essere sufficientemente resistenti ;
- b) le porte e tutti gli altri sistemi di chiusura (compresi rubinetti, portelli, dispositivi di chiusura, ecc.) saranno muniti di un dispositivo che consenta di apporvi un sigillo doganale. Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili e la porta o la chiusura non deve potere essere aperta senza rompere il sigillo doganale. Quest'ultimo sarà protetto in modo adeguato. Saranno ammessi i tetti apribili ;

- c) le aperture di ventilazione e di scarico saranno muniti di un dispositivo che impedisca di accedere all'interno del compartimento riservato al carico. Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, lettera c), del presente regolamento, saranno ammessi gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico che, per motivi pratici, devono comportare spazi vuoti (per esempio, tra i divisori di una parete doppia). Affinché tali spazi non possano essere utilizzati per l'occultamento di merci :

- i) se il rivestimento interno del compartimento ricopre tutta l'altezza della parete, dal pianale al tetto o, in altri casi, se lo spazio esistente tra questo rivestimento e la parete esterna è completamente chiuso, detto rivestimento dovrà essere applicato in modo da non poter essere tolto e rimesso a posto senza lasciare tracce visibili, e
- ii) se il rivestimento non ricopre tutta l'altezza della parete e gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono interamente chiusi, e in tutti gli altri casi in cui si creano spazi durante la costruzione, il numero di detti spazi dovrà essere ridotto al minimo ed essi dovranno essere facilmente accessibili per le visite doganali.

3. Saranno autorizzate le prese di luce a condizione che siano fatte con materiali sufficientemente resistenti e che non possano essere tolte e reinstallate dall'esterno senza lasciare tracce visibili. Sarà tuttavia ammesso il vetro ma in tal caso la presa di luce sarà munita di una rete metallica fissa che non può essere tolta dall'esterno ; le maglie della rete non potranno avere una dimensione superiore a 10 mm.

4. Saranno ammesse le aperture praticate nel pianale a scopi tecnici, quale l'ingrassaggio, la manutenzione, il riempimento del serbatoio della sabbia, solo a condizione che siano muniti di un coperchio che deve poter essere fissato in modo che non sia possibile accedere dall'esterno al compartimento riservato al carico.

*Articolo 3***Veicoli con telone**

1. I veicoli con telone dovranno soddisfare le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento sem-

preché esse possano essere applicate a tali veicoli. Essi saranno inoltre conformi alle disposizioni del presente articolo.

2. Il telone sarà in tela forte o in tessuto ricoperto di materia plastica o gommato, non estensibile e sufficientemente resistente. Dovrà essere in buono stato e confezionato in modo che, una volta apposto il dispositivo di chiusura, non si possa accedere al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili.

3. Se il telone è composto di più pezzi, i bordi di questi ultimi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture distanti almeno 15 mm. Queste cuciture dovranno essere eseguite conformemente al disegno n. 1, unito al presente regolamento; tuttavia, quando, per alcune parti del telone (quali lembi posteriori ed angoli rinforzati), detta cucitura non sia realizzabile, sarà sufficiente ripiegare il bordo della parte superiore e cucirlo conformemente ai disegni n. 2 o n. 2 a), uniti al presente regolamento. Una di tali cuciture sarà visibile soltanto dall'interno e il colore del filo impiegato per tale cucitura dovrà essere nettamente diverso dal colore del telone e dal colore del filo impiegato per l'altra cucitura. Tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina.

4. Se il telone è in tessuto ricoperto di materia plastica ed è composto di più pezzi, questi pezzi potranno essere riuniti anche con saldatura, conformemente al disegno n. 3, unito al presente regolamento. Il bordo di un pezzo ricoprirà il bordo dell'altro per almeno 15 mm di larghezza. I pezzi dovranno essere saldati su tutta la larghezza. Il bordo esterno di unione sarà ricoperto di un nastro in materia plastica, largo almeno 7 mm, fissato con lo stesso procedimento di saldatura. Su questo nastro e su una larghezza di almeno 3 mm a ciascun lato dello stesso verrà impresso un rilievo uniforme e molto marcato. La saldatura verrà eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e successivamente riuniti senza lasciare tracce visibili.

5. Le riparazioni dovranno essere effettuate secondo il metodo illustrato nel disegno n. 4, unito al presente regolamento; i bordi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture visibili e distanti almeno 15 mm; il filo visibile dall'interno sarà di colore diverso da quello del filo visibile dall'esterno nonché da quello del telone; tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina. Se la riparazione di un telone danneggiato vicino ai bordi deve essere effettuata sostituendo la parte in questione con un altro pezzo, la cucitura potrà anche essere eseguita conformemente alle prescrizioni del paragrafo 3 del presente articolo e del disegno n. 1, unito al presente regolamento. Le riparazioni dei teloni in tessuto ricoperto di materia plastica potranno anche essere eseguite secondo il metodo descritto nel paragrafo 4 del presente articolo, ma in tal caso il nastro dovrà essere apposto su ambedue le parti del telone e il nuovo pezzo dovrà essere applicato nella parte interna.

6. a) Il telone sarà fissato al veicolo in modo da soddisfare rigorosamente le condizioni dell'articolo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. La chiusura potrà eseguirsi con

i) anelli metallici applicati al veicolo;

ii) asole eseguite sul bordo del telone;

iii) un legame di chiusura che passi negli anelli sopra il telone e resti visibile dall'esterno per tutta la lunghezza.

Il telone ricoprirà elementi solidi del veicolo per almeno 250 mm, misurati a partire dal centro degli anelli di fissazione, tranne nel caso che il sistema di costruzione del veicolo impedisca di per sé stesso di accedere al compartimento riservato al carico.

b) Qualora il bordo di un telone debba essere attaccato in modo permanente al veicolo, esso verrà fissato in modo continuo per mezzo di dispositivi solidi.

7. Il telone sarà sostenuto da una sovrastruttura adeguata (montanti, pareti, centine o assi, ecc.).

8. La distanza tra gli anelli e le asole non dovrà essere superiore a 200 mm. Le asole saranno rinforzate.

9. Per le legature di chiusura saranno utilizzati:

a) cavi di acciaio del diametro minimo di 3 mm, o

b) corde di canapa o di sisal del diametro minimo di 8 mm, con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile.

I cavi potranno essere muniti di un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile.

10. Ogni cavo o corda dovrà essere in un unico pezzo e sarà munito di un puntale di metallo duro a ciascuna estremità. Il dispositivo di attacco di ogni puntale metallico dovrà essere munito di un rivetto forato che attraversi il cavo o la corda e permetta il passaggio della legatura del sigillo doganale. Il cavo o la corda dovrà essere visibile da ambedue le parti del rivetto forato, in modo che sia possibile accertare che tale cavo o corda è in un unico pezzo (vedi disegno n. 5, unito al presente regolamento).

11. Presso le aperture destinate al carico o allo scarico praticate nel telone, i due bordi del telone dovranno essere sovrapposti in maniera sufficiente. Inoltre, la loro chiusura sarà assicurata:

a) da un lembo cucito o saldato conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo,

b) da anelli e asole che soddisfino le condizioni del paragrafo 8 del presente articolo, e


c) da una cinghia fatta in materia appropriata, in un solo pezzo e non estensibile, larga almeno 20 mm e spessa almeno 3 mm, che passi attraverso gli anelli e tenga

uniti i due bordi del telone e il lembo ; tale coreggia sarà fissata all'interno del telone e munita di un occhio per ricevere il cavo o la corda di cui al paragrafo 9 del presente articolo.


Qualora esista un dispositivo speciale (deflettore, ecc.) che impedisca l'accesso al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili, il lembo non sarà richiesto.

Disegno n. 1

Telone composto di più pezzi cuciti insieme






Sezione a-a¹
Cucitura con doppia ripiegatura





Disegno n. 2

Telone composto di più pezzi cuciti insieme




Disegno 2 a)

Telone composto di più pezzi cuciti insieme




Sezione a-a'




Disegno n. 3

Telone composto di più pezzi saldati insieme



Disegno n. 4


Riparazione del telone



(*) I fili visibili dall'interno dovranno essere di colore diverso da quello dei fili visibili dall'esterno e del telone.

Disegno n. 5

Modello di puntale



ALLEGATO 3

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI VEICOLI STRADALI CHE RISPONDONO
AI REQUISITI TECNICI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ALLEGATO 2

Generalità

1. I veicoli stradali possono essere approvati secondo una delle seguenti procedure :

- a) individualmente, o
- b) per tipo di costruzione (serie di veicoli stradali).

2. L'approvazione darà luogo al rilascio di un certificato di approvazione conforme al modello dell'allegato 4. Tale certificato sarà stampato nella lingua del paese in cui viene rilasciato e in francese o in inglese. Qualora l'autorità che rilascia il certificato di approvazione lo ritenga utile, tale certificato sarà corredato da fotografie o da disegni autenticati da questa autorità. Il numero di tali documenti sarà indicato dall'autorità di cui trattasi nella rubrica n. 6 del certificato.

3. Il certificato dovrà trovarsi a bordo del veicolo stradale.

4. I veicoli stradali verranno presentati ogni due anni, per una verifica ed eventuale rinnovo dell'approvazione, alle autorità competenti del paese di immatricolazione del veicolo oppure, in caso di veicoli non immatricolati, del paese in cui è domiciliato il proprietario o l'utilizzatore.

5. Se un veicolo stradale non soddisfa più i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione, prima di poter essere nuovamente utilizzato per il trasporto di merci scortate da carnet TIR, esso dovrà essere riportato allo stato in cui aveva ottenuto l'approvazione, onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici.

6. In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un veicolo stradale, tale veicolo non sarà più coperto dall'approvazione concessa e dovrà ottenere una nuova approvazione dall'autorità competente, prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci scortate da carnet TIR.

7. Le autorità competenti del paese di immatricolazione del veicolo, oppure, in caso di veicoli che non richiedono immatricolazione, le autorità competenti del paese in cui è stabilito il proprietario o l'utilizzatore del veicolo, possono, all'occorrenza, ritirare o rinnovare il certificato di approvazione o rilasciarne uno nuovo, nelle circostanze elencate all'articolo 14 della presente convenzione ed ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente allegato.

Procedura di approvazione individuale

8. L'approvazione individuale viene richiesta all'autorità competente dal proprietario, dall'esercente o dal rappresentante di uno di essi. L'autorità competente effettua il controllo del veicolo stradale presentato in applicazione delle norme generali previste ai precedenti paragrafi da 1 a 7, si assicura che esso soddisfi ai requisiti tecnici di cui all'allegato 2 e rilascia, dopo l'approvazione, un certificato conforme al modello dell'allegato 4.

Procedura di approvazione per tipo di costruzione (serie di veicoli stradali)

9. Quando i veicoli stradali sono fabbricati in serie secondo il medesimo tipo di costruzione, il costruttore potrà chiedere l'approvazione per tipo di costruzione all'autorità competente del paese di fabbricazione.

10. Nella domanda, il costruttore dovrà indicare i numeri o le lettere di identificazione che egli assegna al tipo di veicolo stradale di cui chiede l'approvazione.

11. Tale domanda dovrà essere corredata da schemi e da una specificazione della costruzione del tipo di veicolo stradale da approvare.

12. Il costruttore dovrà impegnarsi per iscritto :

- a) a presentare all'autorità competente quei veicoli del tipo in causa che essa desidera esaminare ;
- b) a consentire all'autorità competente di esaminare altre unità in ogni momento durante la produzione della serie del tipo considerato ;
- c) ad informare l'autorità competente di ogni modifica degli schemi o delle specificazioni, indipendentemente dalla loro importanza, prima di effettuarla ;
- d) ad indicare sui veicoli stradali in un punto visibile i numeri o lettere di identificazione del tipo di costruzione ed il numero d'ordine di ogni veicolo nella serie del tipo considerato (numero di fabbricazione) ;
- e) a tenere un registro dei veicoli fabbricati secondo il tipo approvato.

13. L'autorità competente indicherà, all'occorrenza, le modifiche da apportare al tipo di costruzione previsto per poter concedere l'approvazione.

14. Non verrà concessa nessuna approvazione per tipo di costruzione prima che l'autorità competente abbia constatato, esaminando uno o più veicoli fabbricati secondo tale tipo di costruzione, che i veicoli di tale tipo soddisfano ai requisiti tecnici prescritti dall'allegato 2.

15. L'autorità competente notificherà per iscritto al costruttore la decisione di approvazione del tipo in causa. Tale decisione sarà datata, numerata e indicherà esattamente l'autorità che l'ha presa.

16. L'autorità competente adotterà le misure necessarie per rilasciare, per ogni veicolo fabbricato in conformità con il tipo di costruzione approvato, un certificato di approvazione da essa debitamente vidimato.

17. Il titolare del certificato di approvazione dovrà completare, ove necessario, prima di utilizzare il veicolo per il trasporto di merci scortate da carnet TIR, il certificato di approvazione mediante :

— indicazione del numero di immatricolazione assegnato al veicolo (rubrica n. 1), oppure

— trattandosi di un veicolo non soggetto all'immatricolazione, indicazione del proprio nome e della sede del suo stabilimento (rubrica n. 8).

18. Quando un veicolo che ha formato oggetto di un'approvazione per tipo di costruzione viene esportato verso un altro paese che sia parte contraente della presente convenzione, non verrà richiesta in tale paese nessuna nuova procedura di approvazione a seguito dell'importazione.

Procedura di annotazione del certificato di approvazione

19. Se un veicolo approvato, che trasporta merci scortate da carnet TIR, presenta difetti di notevole importanza, le autorità competenti delle parti contraenti potranno rifiutare al veicolo l'autorizzazione di proseguire il viaggio scortato da carnet TIR, oppure consentirgli di continuare il viaggio con il carnet TIR sul proprio territorio adottando opportune misure di controllo. Il veicolo approvato dovrà essere riparato quanto prima e, comunque, prima di ogni nuova utilizzazione per il trasporto scortato da carnet TIR.

20. In ognuno dei due casi di cui sopra, le autorità doganali apporranno una menzione adeguata nella rubrica n. 10 del certificato di approvazione del veicolo. Quando le condizioni del veicolo giustificheranno di nuovo l'approvazione, esso verrà presentato alle autorità competenti di una parte contraente che convalideranno nuovamente il certificato, aggiungendo alla rubrica n. 11 una menzione che annulla le annotazioni precedenti. Nessun veicolo il cui certificato rechi una menzione alla rubrica n. 10 a norma delle disposizioni suddette potrà essere nuovamente utilizzato per il trasporto di merci scortate da carnet TIR fino a quando non sarà stato riparato e le annotazioni di cui alla rubrica n. 10 non saranno state annullate come sopra indicato.

21. Ogni menzione apportata sul certificato sarà datata e autenticata dalle autorità doganali.

22. Quando le autorità doganali ritengono che un veicolo presenti dei difetti di scarsa importanza che non creano alcun rischio di frode, potrà essere autorizzato il proseguimento dell'uso di tale veicolo per il trasporto di merci scortate da carnet TIR. Il titolare del certificato di approvazione sarà informato di tali difetti e dovrà fare riparare il veicolo entro termini ragionevoli.

ALLEGATO 4

MODELLO DI CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DI UN VEICOLO STRADALE

*(Pagina di copertina)***CERTIFICATO DI APPROVAZIONE****di un veicolo stradale per trasporti
di merci sotto sigillo doganale**

CERTIFICATO N.

Convenzione TIR del 19...

Rilasciato da (autorità competente)

*(Ultima pagina)***AVVERTENZE IMPORTANTI**

1. Qualora l'autorità che rilascia l'approvazione lo ritenga utile, il certificato di approvazione sarà corredato da fotografie o da disegni autenticati da tale autorità. Il numero di tali documenti sarà indicato dall'autorità di cui trattasi nella rubrica n. 6 del certificato.
2. Il certificato dovrà trovarsi a bordo del veicolo stradale.
3. I veicoli stradali verranno presentati ogni due anni, per una verifica ed eventuale rinnovo dell'approvazione, alle autorità competenti del paese di immatricolazione del veicolo oppure, in caso di veicoli non immatricolati, del paese in cui è domiciliato il proprietario o l'utilizzatore.
4. Se un veicolo stradale non soddisfa più i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione, prima di poter essere nuovamente utilizzato per il trasporto di merci scortate da carnet TIR, esso dovrà essere riportato allo stato in cui aveva ottenuto l'approvazione, onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici.
5. In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un veicolo stradale, tale veicolo non sarà più coperto dalla approvazione concessa e dovrà ottenere una nuova approvazione dall'autorità competente, prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci scortate da carnet TIR.

(piegatura)

Certificato di approvazione n. _____			
Identificazione			
1. Numero di immatricolazione			
2. Tipo di veicolo			
3. Numero del telaio			
4. Marca (o nome del costruttore)			
5. Altre caratteristiche			
6. Numero di allegati			
7. Approvazione			
<input type="checkbox"/> approvazione individuale valida sino al _____ <input type="checkbox"/> approvazione per tipo di costruzione (segnare con una croce la casella corrispondente)			
Luogo Data			
Firma <div style="border: 1px dashed black; width: 50px; height: 20px; margin-left: 100px; text-align: center;">Timbro</div>			
8. Titolare (solo per veicoli non immatricolati) Nome ed indirizzo			
9. Rinnovo			
Valido sino al			
Luogo			
Data			
Firma			
Timbro			
(piegatura)			
Osservazioni (riservato alle autorità competenti)			
10. Difetti constatati		11. Riparazione	
Autorità	Timbro	Autorità	Timbro
Firma		Firma	
10. Difetti constatati		11. Riparazione	
Autorità	Timbro	Autorità	Timbro
Firma		Firma	
12. Altre osservazioni			
Avvertenze importanti a tergo			

ALLEGATO 5

TARGHE TIR

1. Le targhe avranno le dimensioni di 250 mm per 400 mm.
2. La parola TIR, riportata in caratteri latini maiuscoli, avrà un'altezza di 200 mm ed i tratti delle lettere avranno uno spessore di almeno 20 mm e saranno di color bianco su fondo azzurro.

ALLEGATO 6

NOTE ESPLICATIVE

INTRODUZIONE

- i) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 della presente convenzione, le note esplicative danno l'interpretazione di talune disposizioni della medesima e dei suoi allegati. Tali note riportano anche talune pratiche raccomandate.
- ii) Le note esplicative non modificano le disposizioni della presente convenzione o dei suoi allegati: esse ne specificano unicamente il contenuto, il significato e la portata.
- iii) In particolare, per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 12 e dell'allegato 2 della presente convenzione, relative alle condizioni tecniche di approvazione dei veicoli stradali per il trasporto sotto sigillo doganale, le note esplicative precisano, se necessario, i procedimenti tecnici di costruzione che debbono essere accettati dalle parti contraenti in quanto rispondenti a tali disposizioni. Esse precisano inoltre, all'occorrenza, i processi tecnici di costruzione che non soddisfano a tali disposizioni.
- iv) Le note esplicative consentono di applicare le disposizioni della presente convenzione e dei suoi allegati, tenendo conto dei progressi tecnici e delle esigenze di carattere economico.

1. ALLEGATO 2

2.2. *Articolo 2*2.2.1 a) *Paragrafo 1, lettera a) — Collegamento degli elementi costitutivi*

- a) Quando si utilizzano dispositivi di collegamento (rivetti, viti, bulloni e dadi, ecc.), si provvederà a fissare dall'esterno un numero sufficiente di tali dispositivi, che attraverseranno gli elementi collegati e sposteranno all'interno, dove saranno fissati accuratamente (per esempio, rivettati, saldati, fissati con anelli, bullonati e rivettati o saldati sul dado). Tuttavia, i rivetti classici (ossia quelli il cui fissaggio richiede un intervento da entrambe le parti degli elementi collegati) potranno anche essere collocati dall'interno. A prescindere da quanto precede, il pianale dei compartimenti riservati al carico può essere fissato per mezzo di viti autofilettanti, di rivetti inseriti mediante carica esplosiva, ovvero di rivetti autopercoranti fissati dall'interno, che attraversino ad angolo

retto il pianale e le traverse metalliche inferiori, a condizione che, salvo nel caso delle viti autofilettanti, talune estremità siano incassate nella parte esterna della traversa o saldate ad essa.

- b) L'autorità competente determina il numero e il tipo dei dispositivi di collegamento che debbono soddisfare ai requisiti di cui alla lettera a) della presente nota, accertandosi che non sia possibile rimuovere e ricollocare al loro posto gli elementi costitutivi che sono stati uniti in base a tale sistema, senza lasciare tracce visibili. La scelta e il fissaggio degli altri dispositivi di collegamento non sono soggetti a restrizioni.
- c) I dispositivi di collegamento che possono essere rimossi e sostituiti senza lasciare tracce visibili, agendo da un solo lato, ossia senza che sia necessario intervenire da entrambe le parti degli elementi da collegare, non saranno autorizzati ai sensi della lettera a) della presente nota. Si tratta in particolare dei rivetti a espansione, dei rivetti « ciechi » e simili.
- d) I sistemi di collegamento descritti sopra si applicano ai veicoli speciali, per esempio ai veicoli isothermici, ai veicoli frigoriferi e alle autocisterne, a condizione che essi non presentino caratteristiche incompatibili con i requisiti tecnici ai quali tali veicoli debbono soddisfare per quanto riguarda il loro impiego. Qualora non sia possibile, per motivi tecnici, fissare gli elementi nel modo descritto alla lettera a) della presente nota, gli elementi costitutivi potranno essere collegati mediante i dispositivi previsti alla lettera c) della presente nota, purché i dispositivi impiegati sulla facciata interna della parete non possano essere raggiunti dall'esterno.

2.2.1. b) Paragrafo 1, lettera b) — Porte e altri sistemi di chiusura

- a) Il dispositivo che consente di apporre il sigillo doganale deve :
 - i) essere fissato mediante saldatura o mediante almeno due dispositivi di collegamento che siano conformi alle prescrizioni della lettera a) della nota esplicativa 2.2.1. a), ovvero
 - ii) essere costruito in modo che non sia possibile, dopo che il compartimento riservato al carico è stato chiuso e sigillato, rimuovere tale dispositivo senza lasciare tracce visibili.

Inoltre il dispositivo suddetto deve :

- iii) essere munito di fori del diametro minimo di 11 mm o di fessure di almeno 11 mm di lunghezza e 3 mm di larghezza, nonché
 - iv) garantire lo stesso livello di sicurezza a prescindere dal tipo di sigillo utilizzato.
- b) Le cerniere, le cerniere a bandella, i cardini e gli altri attacchi delle porte, ecc., dovranno essere fissati in conformità delle prescrizioni della lettera a), punti i) e ii), della presente nota. Inoltre i vari elementi costituenti il dispositivo di attacco (ad esempio, i perni o le aste delle cerniere o dei cardini) saranno fissati in modo da non poter essere rimossi o smontati senza lasciare tracce visibili, quando il compartimento riservato al carico è chiuso e sigillato. Tuttavia, quando il dispositivo di attacco non è accessibile dall'esterno, sarà sufficiente che la porta, ecc., una volta chiusa e sigillata, non possa essere tolta da tale dispositivo senza lasciare tracce visibili. Quando la porta, o il sistema di chiusura, comprende più di due cardini, soltanto i due cardini che sono più vicini alle estremità della porta debbono essere fissati conformemente alle prescrizioni della precedente lettera a), punti i) e ii).
 - c) Eccezionalmente, nel caso di veicoli dotati di compartimenti isolati, riservati al carico, il dispositivo di sigillatura doganale, le cerniere e gli altri elementi la cui rimozione consentirebbe l'accesso all'interno del compartimento riservato al carico, ovvero a zone nelle quali le merci potrebbero essere occultate, possono essere fissati alle porte di detto compartimento riservato al

carico, mediante bulloni o viti introdotti dall'esterno, ma che peraltro non rispondono ai requisiti di cui alla lettera a) della nota esplicativa 2.2.1 a), a meno che :

- i) le punte dei bulloni o delle viti siano ancorate in una piastra filettata o in un dispositivo analogo collocato dietro il pannello esterno della porta, e
- ii) le teste di un numero adeguato di detti bulloni o viti siano saldate al dispositivo di sigillatura doganale, alle cerniere, ecc., in modo che dette teste siano completamente deformate e che non sia possibile rimuovere i bulloni o le viti senza lasciare tracce visibili ⁽¹⁾.

Si deve intendere che il termine « compartimento isolato riservato al carico » si riferisca ai compartimenti frigoriferi e isotermici riservati al carico.

- d) I veicoli che comportano un gran numero di chiusure, quali valvole, rubinetti, portelli, dispositivi di chiusura, ecc., saranno concepiti in modo da limitare, per quanto possibile, il numero dei sigilli doganali. A tal fine, le chiusure adiacenti saranno collegate tra loro da un dispositivo comune che richieda un unico sigillo, ovvero saranno munite di un coperchio che abbia la stessa funzione.
- e) I veicoli a tetto apribile saranno costruiti in modo da limitare al massimo il numero dei sigilli doganali.

2.2.1. c) — 1. Paragrafo 1 c) — Aperture di ventilazione

- a) La dimensione massima di tali aperture non dovrà, di regola, superare 400 mm.
- b) Le aperture che potrebbero consentire l'accesso diretto al compartimento riservato al carico saranno ostruite da una rete metallica o da una lamiera metallica perforata (dimensione massima di ogni foro in ambedue i casi : 3 mm) e dovranno essere protette da una griglia metallica saldata (dimensione massima delle maglie : 10 mm).
- c) Le aperture che non consentono l'accesso diretto all'interno del compartimento riservato al carico (ad esempio mediante sistemi a gomito o a deflettore) saranno munite degli stessi dispositivi, ma le dimensioni dei fori e delle maglie potranno raggiungere rispettivamente 10 e 20 mm).
- d) Qualora siano state praticate aperture nei teloni, saranno prescritti in linea di massima i dispositivi di cui alla lettera b) della presente nota. Tuttavia saranno ammessi i sistemi di otturazione costituiti da una piastra metallica perforata, fissata all'esterno, e da una rete di metallo o altro materiale, fissata all'interno.
- e) Si potranno autorizzare dispositivi semplici, non metallici, purché si osservino le dimensioni dei fori e delle maglie e il materiale utilizzato sia sufficientemente resistente da rendere impossibile una notevole dilatazione di tali fori ovvero maglie, senza provocare danni visibili. Inoltre non deve essere possibile sostituire il dispositivo di aerazione agendo da un solo lato del telone.

2.2.1. c) — 2. Paragrafo 1, lettera c) — Aperture di scolo

- a) Le dimensioni massime delle aperture di scolo non dovranno, in linea di massima, superare 35 mm.
- b) Le aperture, che consentono l'accesso diretto al compartimento riservato al carico, saranno munite dei dispositivi di cui alla lettera b) della nota esplicativa 2.2.1. c) — 1 per le aperture di ventilazione.
- c) Quando le aperture di scolo non consentono l'accesso diretto al compartimento riservato al carico, non sono richiesti i dispositivi di cui alla lettera b) della presente nota, purché le aperture siano dotate di un sistema sicuro di deflettori, facilmente raggiungibile dall'interno del compartimento riservato al carico.

⁽¹⁾ Vedi disegno n. 1, unito al presente allegato.

2.3. Articolo 3**2.3.3. Paragrafo 3 — Teloni di copertura composti di più elementi**

- a) I vari elementi di uno stesso telone possono essere di materiali diversi che siano conformi alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 3 dell'allegato 2.
- b) Per quanto riguarda il confezionamento del telone, si ammette qualsiasi disposizione degli elementi che offra sufficienti garanzie di sicurezza, purché il collegamento dei vari pezzi sia effettuato in conformità delle prescrizioni dell'articolo 3 dell'allegato 2.

2.3.6. a) Paragrafo 6, lettera a) — Veicoli muniti di anelli scorrevoli

Ai fini del presente paragrafo per fissare i teloni si autorizza l'uso di anelli metallici che scorrono sulle barre metalliche fissate ai veicoli (vedi disegno n. 2 unito al presente allegato), purché :

- a) le barre siano fissate al veicolo a intervalli massimi di 60 cm, in modo che non possano essere rimosse e ricollocate, senza lasciare tracce visibili ;
- b) gli anelli siano formati da un doppio occhiello o dotati di una barra centrale e siano costruiti in un pezzo unico, senza saldatura ;
- c) il telone sia fissato al veicolo in modo da rispondere rigorosamente al requisito di cui alla lettera a) dell'articolo 1 dell'allegato 2 della presente convenzione.

2.3.6. b) Paragrafo 6, lettera b) — Teloni fissati in modo permanente

Quando uno o vari bordi del telone sono fissati in modo permanente alla carrozzeria del veicolo, il telone sarà trattenuto da un nastro di metallo o di qualsiasi altro materiale adeguato, agganciato alla carrozzeria del veicolo mediante dispositivi di collegamento che rispondano ai requisiti della lettera a) della nota 2.2.1 a) del presente allegato.

2.3.9. Paragrafo 9 — Cavi di chiusura in acciaio con anima in materiale tessile

Ai fini del presente paragrafo sono ammissibili i cavi costituiti da un'anima in materiale tessile, racchiusa tra sei trefoli, formati esclusivamente da fili d'acciaio, che ricoprono completamente l'anima, purché il diametro di detti cavi non sia inferiore a 3 mm (senza tener conto, eventualmente, di una guaina di materiale plastico trasparente).

2.3.11. a) Paragrafo 11, lettera a) — Lembo di tensione dei teloni

Su vari veicoli, il telone è dotato all'esterno di un lembo orizzontale, munito di asole, che corre lungo la parete laterale del veicolo. Tali lembi, chiamati lembi di tensione, servono per tendere il telone mediante corde o dispositivi analoghi. Questi lembi sono stati utilizzati per nascondere aperture orizzontali praticate nei teloni, che permettevano di accedere illecitamente alle merci trasportate dal veicolo. Per tale motivo si raccomanda di non autorizzare l'impiego di lembi di questo tipo, che possono essere sostituiti dai seguenti dispositivi :

- a) lembi di tensione di tipo analogo, fissati all'interno del telone, ovvero
- b) piccoli lembi singoli, ciascuno dei quali sarà munito di un'asola, fissati sulla facciata esterna del telone e collocati a intervalli tali da permettere di ottenere una tensione sufficiente del telone.

Un'altra soluzione, possibile in taluni casi, consiste nell'evitare l'impiego dei lembi di tensione sui teloni.

2.3.11. c) Paragrafo 11, lettera c) — Cinghia dei teloni

2.3.11. c) - 1. I seguenti materiali sono considerati idonei alla confezione delle cinghie :

- a) cuoio,
- b) materiali tessili non estensibili, compreso il tessuto plastificato o gommato, purché, in caso di rottura, tali materiali non possano essere saldati o ricostituiti senza lasciare tracce visibili, Inoltre la materia plastica che ricopre le cinghie dovrà essere trasparente e la sua superficie dovrà essere liscia.

2.3.11 c) - 2. Il dispositivo illustrato nel disegno n. 3, unito al presente allegato, risponde alle prescrizioni dell'ultima parte del paragrafo 11 dell'articolo 3 dell'allegato 2. Esso soddisfa inoltre ai requisiti del paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'allegato 2.

3. ALLEGATO 3**3.0.17. Procedura di approvazione**


1. In conformità dell'allegato 3 le autorità competenti di una parte contraente hanno la facoltà di rilasciare un certificato d'approvazione per un veicolo costruito nel territorio di detta parte contraente ; tale veicolo non sarà soggetto a nessuna procedura supplementare di approvazione nel paese in cui è immatricolato, ovvero nel paese in cui è domiciliato il suo proprietario, a seconda dei casi.
2. Tali disposizioni non sono dirette a limitare il diritto di cui godono le autorità competenti della parte contraente nel cui territorio il veicolo è immatricolato ovvero il suo proprietario è domiciliato, diritto in base al quale tali autorità possono esigere la presentazione di un certificato d'approvazione, sia all'importazione, sia successivamente per motivi inerenti all'immatricolazione o al controllo del veicolo, ovvero a formalità analoghe.

3.0.20. Procedura di annotazione del certificato d'approvazione


Per annullare una menzione relativa a eventuali difetti, allorché il veicolo è stato rimesso in buono stato, sarà sufficiente apporre, alla rubrica n. 11 all'uopo prevista, la menzione « difetti eliminati » nonché il nome, la firma e il timbro dell'autorità competente interessata.

Disegno n. 1

Esempio di cerniera e di dispositivo di sigillatura doganale per le porte dei veicoli muniti di compartimenti di carico isolati




Cerniera



Dispositivo di sigillatura doganale

Disegno n. 2


Veicoli muniti di teloni ad anelli scorrevoli



Disegno n. 3

Esempio di dispositivo di chiusura del telone di un veicolo


Il dispositivo illustrato sotto è conforme alle prescrizioni dell'ultimo comma del paragrafo 11 dell'articolo 3 dell'allegato 2. Esso risponde inoltre alle prescrizioni del paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'allegato 2.



Disegno n. 4

Dispositivo di chiusura di un telone

Il dispositivo illustrato è conforme alle prescrizioni della lettera a) del paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'allegato 2.



ALLEGATO 7

ALLEGATO RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI CONTENITORI

PRIMA PARTE

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI TECNICHE APPLICABILI
AI CONTENITORI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI AL TRASPORTO
INTERNAZIONALE SOTTO SIGILLO DOGANALE

Articolo 1

Principi fondamentali

Potranno essere approvati per il trasporto internazionale di merci, sotto sigillo doganale, soltanto i contenitori costruiti e attrezzati in modo che

- a) nessuna merce possa essere tolta dalla parte sigillata del contenitore od esservi introdotta senza lasciare tracce visibili di scasso o senza rottura del sigillo doganale;
- b) il sigillo doganale possa esservi apposto in modo semplice ed efficace;
- c) non comportino alcuno spazio nascosto che consenta l'occultamento di merci;
- d) tutti gli spazi che possono contenere merci siano facilmente accessibili per le visite doganali.

Articolo 2

Struttura dei contenitori

1. Per soddisfare le prescrizioni dell'articolo 1 del presente regolamento:

- a) gli elementi costitutivi del contenitore (pareti, pianale, porte, tetto, montanti, telai, traverse, ecc.) saranno montati mediante dispositivi che non possono essere tolti e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o secondo metodi che permettono di costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pianale, le porte e il tetto sono costituiti da elementi diversi, questi elementi dovranno rispondere alle stesse prescrizioni ed essere sufficientemente resistenti;
- b) le porte e tutti gli altri sistemi di chiusura (compresi rubinetti, portelli, dispositivi di chiusura, ecc.) saranno

muniti di un dispositivo che consenta di apporvi un sigillo doganale. Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili e la porta e la chiusura non deve potere essere aperta senza rompere il sigillo doganale. Quest'ultimo sarà protetto in modo adeguato. Saranno ammessi i tetti apribili;

- c) le aperture di ventilazione e di scarico saranno munite di un dispositivo che impedisca di accedere all'interno del contenitore. Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, lettera c), del presente regolamento, saranno ammessi gli elementi costitutivi del contenitore che, per motivi pratici, devono comportare spazi vuoti (per esempio, tra i divisori di una parete doppia). Affinché tali spazi non possano essere utilizzati per l'occultamento di merci:

- i) il rivestimento interno del contenitore non dovrà poter essere tolto e rimesso a posto senza lasciare tracce visibili, o
- ii) il numero di detti spazi dovrà essere ridotto al minimo ed essi dovranno essere facilmente accessibili per le visite doganali.

Articolo 3

Contenitori pieghevoli o smontabili

I contenitori pieghevoli o smontabili saranno sottoposti alle disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del presente regolamento; inoltre essi dovranno essere muniti di un sistema di chiavistelli che blocchi le varie parti quando il contenitore è montato. Tale sistema di chiavistelli dovrà poter essere sigillato dalla dogana se si trova all'esterno del contenitore una volta montato.

Articolo 4

Contenitori con telone

1. I contenitori con telone dovranno soddisfare le condizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento sempreché esse possano essere applicate a tali contenitori. Essi saranno inoltre conformi alle disposizioni nel presente articolo.

2. Il telone sarà in tela forte o in tessuto ricoperto di materia plastica o gommato, non estensibile e sufficientemente resistente. Dovrà essere in buono stato e confezionato in modo che, una volta apposto il dispositivo di chiusura, non si possa accedere al carico senza lasciare tracce visibili.

3. Se il telone è composto di più pezzi, i bordi di questi ultimi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture distanti almeno 15 mm. Queste cuciture dovranno essere eseguite conformemente al disegno n. 1, unito al presente regolamento; tuttavia, quando, per alcune parti del telone (quali lembi posteriori ed angoli rinforzati), detta cucitura non sia realizzabile, sarà sufficiente ripiegare il bordo della parte superiore e cucirlo conformemente al disegno n. 2, unito al presente regolamento. Una di tali cuciture sarà visibile soltanto dall'interno e il colore del filo impiegato per tale cucitura dovrà essere nettamente diverso dal colore del telone e dal colore del filo impiegato per l'altra cucitura. Tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina.

4. Se il telone è in tessuto ricoperto di materia plastica ed è composto di più pezzi, questi pezzi potranno essere riuniti anche con saldatura, conformemente al disegno n. 3, unito al presente regolamento. Il bordo di un pezzo ricoprirà il bordo dell'altro per almeno 15 mm di larghezza. I pezzi dovranno essere saldati su tutta la larghezza. Il bordo esterno di unione sarà ricoperto di un nastro in materia plastica, largo almeno 7 mm, fissato con lo stesso procedimento di saldatura. Su questo nastro e su una larghezza di almeno 3 mm a ciascun lato dello stesso verrà impresso un rilievo uniforme e molto marcato. La saldatura verrà eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e successivamente riuniti senza lasciare tracce visibili.

5. Le riparazioni dovranno essere effettuate secondo il metodo illustrato nel disegno n. 4, unito al presente regolamento; i bordi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture visibili e distanti almeno 15 mm; il filo visibile dall'interno sarà di colore diverso da quello del filo visibile dall'esterno nonché da quello del telone; tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina. Se la riparazione di un telone danneggiato vicino ai bordi deve essere effettuata sostituendo la parte in questione con un altro pezzo, la cucitura potrà anche essere eseguita conformemente alle prescrizioni del paragrafo 3 del presente articolo e del disegno n. 1, unito al presente regolamento. Le riparazioni dei teloni in tessuto ricoperto di materia plastica potranno anche essere ese-

guite secondo il metodo descritto nel paragrafo 4 del presente articolo, ma in tal caso la saldatura dovrà essere effettuata su ambedue le parti del telone e il nuovo pezzo dovrà essere applicato nella parte interna.

6. a) Il telone sarà fissato al contenitore in modo da soddisfare rigorosamente le condizioni dell'articolo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. La chiusura potrà eseguirsi con:

i) anelli metallici applicati al contenitore;

ii) asole eseguite sul bordo del telone;

iii) un legame di chiusura che passi negli anelli sopra il telone e resti visibile dall'esterno per tutta la lunghezza.

Il telone ricoprirà elementi solidi del contenitore per almeno 250 mm, misurati a partire dal centro degli anelli di fissazione, tranne nel caso che il sistema di costruzione del contenitore impedisca di per sé stesso di accedere alle merci.

b) Qualora il bordo di un telone debba essere attaccato in modo permanente al contenitore, esso verrà fissato in modo continuo per mezzo di dispositivi solidi.

7. La distanza tra gli anelli e le asole non dovrà essere superiore a 200 mm. Le asole saranno rinforzate.

8. Per le legature di chiusura saranno utilizzati:

a) cavi di acciaio del diametro minimo di 3 mm, o

b) corde di canapa o di sisal del diametro minimo di 8 mm, con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile.

9. I cavi potranno essere muniti di un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile. Ogni cavo o corda dovrà essere in un unico pezzo e sarà munito di un puntale di metallo duro a ciascuna estremità. Il dispositivo di attacco di ogni puntale metallico dovrà essere munito di un rivetto forato che attraversi il cavo o la corda e permetta il passaggio del cordoncino o della striscia del sigillo doganale. Il cavo o la corda dovrà essere visibile da ambedue le parti del rivetto forato, in modo che sia possibile accertare che tale cavo o corda è in un unico pezzo (vedi disegno n. 5, unito al presente regolamento).

10. Presso le aperture destinate al carico o allo scarico praticate nel telone, i due bordi del telone dovranno essere sovrapposti in maniera sufficiente. Inoltre, la loro chiusura sarà assicurata:

a) da un lembo cucito o saldato conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo;

- b) da anelli e asole che soddisfino le condizioni del paragrafo 7 del presente articolo ;
- c) da una cinghia fatta in materia appropriata, in un solo pezzo e non estensibile, larga almeno 20 mm e spessa almeno 3 mm, che passi attraverso gli anelli e tenga uniti i due bordi del telone e il lembo ; tale cinghia sarà fissata all'interno del telone e munita di un occhiello per ricevere il cavo o la corda di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

Qualora esista un dispositivo speciale (deflettore, ecc.) che impedisca l'accesso al carico senza lasciare tracce visibili, il lembo non sarà richiesto.

11. I marchi d'identificazione che devono figurare sul contenitore nonché la piastrina di approvazione prevista nella seconda parte del presente allegato non dovranno in alcun caso essere ricoperti dal telone.


Articolo 5

Disposizioni transitorie


Fino al 1° gennaio 1977 saranno autorizzati i puntali conformi al disegno n. 5, unito al presente regolamento, anche se il rivetto forato, di modello approvato anteriormente, ha un'apertura di dimensioni inferiori a quelle indicate in detto disegno.

Disegno n. 1

**Telone composto di più pezzi
Riunione mediante cucitura**




Sezione a—a¹
Cucitura con doppia ripiegatura



Disegno n. 2

Telone composto di più pezzi




Nota: Sono ammesse anche le cuciture d'angolo eseguite secondo il metodo illustrato nel disegno n. 2 a) dell'allegato 2 della presente convenzione.

Disegno n. 3




Telone composto di più pezzi

Riunione mediante saldatura



Disegno n. 4

Riparazione del telone




(*) I fili visibili dall'interno dovranno essere di colore diverso da quello dei fili visibili dall'esterno e del telone.


Disegno n. 5

Modello di puntale

1. Vista laterale: Recto



2. Vista laterale: Verso



SECONDA PARTE

PROCEDURE RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI CONTENITORI RISPONDENTI AI REQUISITI TECNICI PREVISTI NELLA PRIMA PARTE

Generalità

1. I contenitori possono essere approvati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale :

- a) nella fase della fabbricazione, per tipo di costruzione (procedura di approvazione nella fase della fabbricazione) ;
- b) in una fase successiva alla fabbricazione, individualmente o per un numero determinato di contenitori dello stesso tipo (procedura di approvazione in una fase successiva alla fabbricazione).

Disposizioni comuni ad entrambe le procedure di approvazione

2. L'autorità competente che procede all'approvazione rilascerà al richiedente, dopo l'approvazione stessa, un certificato di approvazione valido, a seconda dei casi, per una serie illimitata di contenitori del tipo approvato o per un numero determinato di contenitori.

3. Il beneficiario dell'approvazione dovrà apporre una targa di approvazione sul o sui contenitori approvati, prima di utilizzarli per il trasporto di merci sotto sigillo doganale.

4. La targa di approvazione dovrà essere fissata in modo stabile in un punto nettamente visibile ed accanto a qualsiasi altra targa rilasciata a fini ufficiali.

5. La targa di approvazione, conforme al modello n. 1 che figura nell'appendice 1 della presente parte, sarà costituita da una targa metallica di almeno 20 cm per 10 cm. Sulla superficie saranno stampate ad impronta o a rilievo, o in altro modo tale da essere leggibili in permanenza, le seguenti indicazioni espresse almeno in francese o in inglese :

- a) la menzione «approvato per il trasporto sotto sigillo doganale » ;
- b) il nome del paese in cui il contenitore è stato approvato, per esteso o mediante la sigla utilizzata per indicare il paese di immatricolazione degli autoveicoli nel traffico stradale internazionale, il numero del certificato di approvazione (cifre, lettere, ecc.) nonché l'anno dell'approvazione (ad esempio « NL/26/73 » che significa : Paesi Bassi, certificato di approvazione n. 26, rilasciato nel 1973) ;
- c) il numero d'ordine del contenitore, assegnato dal costruttore (n. di fabbricazione) ;

d) se il contenitore è stato approvato per tipo di costruzione, i numeri o le lettere di identificazione del tipo di contenitore.

6. Se un contenitore non soddisfa più i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione, prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale, esso dovrà essere riportato allo stato in cui aveva ottenuto l'approvazione, onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici.

7. In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un contenitore, tale contenitore non sarà più coperto dall'approvazione concessa e dovrà essere nuovamente approvato dall'autorità competente prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale.

Disposizioni particolari relative all'approvazione per tipo di costruzione nella fase di fabbricazione

8. Quando i contenitori sono fabbricati in serie secondo il medesimo tipo di costruzione, il costruttore potrà chiedere l'approvazione per tipo di costruzione all'autorità competente del paese di fabbricazione.

9. Nella domanda, il costruttore dovrà indicare i numeri o le lettere di identificazione che egli assegna al tipo di contenitore di cui chiede l'approvazione.

10. Tale domanda dovrà essere corredata da schemi e da una specificazione della costruzione del tipo di contenitore da approvare.

11. Il costruttore dovrà impegnarsi per iscritto :

- a) a presentare all'autorità competente quei contenitori del tipo in causa che essa desidera esaminare ;
- b) a consentire all'autorità competente di esaminare altre unità in ogni momento durante la produzione della serie del tipo considerato ;
- c) ad informare l'autorità competente di ogni modifica degli schemi o delle specificazioni, indipendentemente dalla loro importanza, prima di effettuarla ;
- d) a indicare sui contenitori in un punto visibile, oltre alle indicazioni previste sulla targa di approvazione, i numeri o lettere di identificazione del tipo di costru-

zione, nonché il numero d'ordine di ogni contenitore nella serie del tipo considerato (numero di fabbricazione);

e) a tenere un registro dei contenitori fabbricati secondo il tipo approvato.

12. L'autorità competente indicherà, all'occorrenza, le modifiche da apportare al tipo di costruzione previsto per poter concedere l'approvazione.

13. Non verrà concessa nessuna approvazione per tipo di costruzione prima che l'autorità competente abbia constatato, esaminando uno o più contenitori fabbricati secondo tale tipo di costruzione, che i contenitori di tale tipo soddisfano ai requisiti tecnici prescritti nella prima parte.

14. All'atto dell'approvazione di un tipo di contenitore, al richiedente verrà rilasciato un unico certificato di approvazione conforme al modello n. II che figura nell'appendice 2 della presente parte, valido per tutti i contenitori che saranno costruiti conformemente alle specificazioni del tipo approvato. Tale certificato autorizza il costruttore ad apporre su ogni contenitore della serie di tale tipo la targa di approvazione del modello descritto nel paragrafo 5 della presente parte.

Disposizioni specifiche per l'approvazione in una fase successiva alla fabbricazione

15. Se l'approvazione non è stata richiesta nella fase della fabbricazione, il proprietario, l'esercente o il rappresentante di uno di essi potranno chiedere l'approvazione all'autorità competente, alla quale è loro possibile presentare il contenitore o i contenitori che desiderano far approvare.

16. Ogni domanda di approvazione presentata nel caso previsto al paragrafo 15 della presente parte dovrà indicare il numero d'ordine (numero di fabbricazione) iscritto su ogni contenitore dal costruttore.


17. L'autorità competente controllerà il numero di contenitori che essa riterrà necessario e rilascerà, dopo aver constatato che esso o essi rispondono ai requisiti tecnici menzionati nella prima parte, un certificato di approvazione conforme al modello n. III che figura nell'appendice 3 della presente parte, valido solamente per il numero di contenitori approvati. Tale certificato, in cui saranno indicati il numero o i numeri d'ordine del costruttore del contenitore o dei contenitori cui esso si riferisce, autorizzerà il richiedente ad apporre su ogni contenitore approvato la targa prevista al paragrafo 5 della presente parte.

APPENDICE 1 DELLA SECONDA PARTE

MODELLO N. I

TARGA DI APPROVAZIONE

(versione inglese)




(*) Soltanto in caso di approvazione per tipo di costruzione.

APPENDICE 1 DELLA SECONDA PARTE

MODELLO N. I

TARGA DI APPROVAZIONE

(versione francese)



(*) Soltanto in caso di approvazione per tipo di costruzione.

APPENDICE 2 DELLA SECONDA PARTE

MODELLO N. II

CONVENZIONE DOGANALE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNAZIONALE
DI MERCI SCORTATE DA CARNET TIR (1975)

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE PER TIPO DI COSTRUZIONE

1. Numero del certificato (*):
2. Si certifica che il tipo di contenitore descritto qui di seguito è stato approvato e che i contenitori costruiti secondo tale tipo possono essere ammessi per il trasporto di merci sotto sigillo doganale.
3. Genere di contenitore:
4. Numero o lettere di identificazione del tipo di costruzione:
5. Numero di identificazione degli schemi di costruzione:
6. Numero di identificazione delle specificazioni di costruzione:
7. Tara:
8. Dimensioni esterne, in cm:
9. Caratteristiche essenziali di costruzione (natura dei materiali, genere di costruzione, ecc.):
.....
10. Il presente certificato è valido per tutti i contenitori costruiti conformemente agli schemi e specificazioni di cui sopra.
11. Rilasciato a

(Nome ed indirizzo del costruttore)

che è autorizzato ad apporre una targa di approvazione su ogni contenitore del tipo approvato costruito per suo incarico.

....., addì 19...

(Luogo)

(Data)

.....

(Firma e timbro dell'organizzazione o servizio emittente)

AVVERTENZE IMPORTANTI

(Paragrafi 6 e 7 della seconda parte dell'allegato 7 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR, 1975)

6. Se un contenitore non soddisfa più i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione, prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale, esso dovrà essere riportato allo stato in cui aveva ottenuto l'approvazione, onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici.
7. In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un contenitore, tale contenitore non sarà più coperto dall'approvazione concessa e dovrà essere nuovamente approvato dall'autorità competente prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale.

(*) Indicare le lettere e le cifre che saranno apposte sulla targa di approvazione [vedi lettera b) del paragrafo 5 della seconda parte dell'allegato 7 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR, 1975].

APPENDICE 3 DELLA SECONDA PARTE

MODELLO N. III

CONVENZIONE DOGANALE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNAZIONALE
DI MERCI SCORTATE DA CARNET TIR (1975)CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
CONCESSO IN UNA FASE SUCCESSIVA ALLA FABBRICAZIONE

1. Numero del certificato (*):
2. Si certifica che il(i) contenitore(i) descritto(i) qui di seguito è(sono) stato(i) approvato(i) per il trasporto di merci sotto sigillo doganale.
3. Genere di contenitore (i):
4. Numero d'ordine assegnato al(ai) contenitore(i) dal costruttore:
5. Tara:
6. Dimensioni esterne, in cm:
7. Caratteristiche essenziali di costruzione (natura dei materiali, genere di costruzione, ecc.):
.....
.....
8. Rilasciato a
(Nome ed indirizzo del richiedente)
che è autorizzato ad apporre una targa di approvazione sul(sui) contenitore(i) suindicato(i).
....., addì 19...
(Luogo) (Data)
.....
(Firma e timbro dell'organizzazione o servizio emittente)

AVVERTENZE IMPORTANTI

(Paragrafi 6 e 7 della seconda parte dell'allegato 7 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR, 1975)

6. Se un contenitore non soddisfa più i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione, prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale, esso dovrà essere riportato allo stato in cui aveva ottenuto l'approvazione, onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici.
7. In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un contenitore, tale contenitore non sarà più coperto dall'approvazione concessa e dovrà essere nuovamente approvato dall'autorità competente prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale.

(*) Indicare le lettere e le cifre che saranno apposte sulla targa di approvazione [vedi lettera b) del paragrafo 5 della seconda parte dell'allegato 7 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR, 1975].

TERZA PARTE

NOTE ESPLICATIVE

1. Le note esplicative relative all'allegato 2 riportato nell'allegato 6 della presente convenzione si applicano mutatis mutandis ai contenitori approvati per il trasporto sotto sigillo doganale in applicazione delle disposizioni della presente convenzione.

2. Prima parte — Articolo 4, paragrafo 6, lettera a)

Il disegno allegato alla presente terza parte esemplifica il sistema di fissaggio dei teloni ai montanti d'angolo dei contenitori, che può essere accettato dalla dogana.


3. Terza parte — Paragrafo 5

Se due contenitori con telone di copertura, approvati per il trasporto sotto sigillo doganale, sono stati combinati in modo da costituire un unico contenitore ricoperto da un unico telone rispondente ai requisiti per il trasporto sotto sigillo doganale, non saranno richiesti un certificato distinto di approvazione o una targa distinta di approvazione per tale insieme.

Dispositivo di fissazione di un telone intorno ai montanti d'angolo

Il dispositivo riprodotto risponde ai requisiti della lettera a) del paragrafo 6 dell'articolo 4 della prima parte.

Fissazione dei montanti d'angolo



Telone di copertura



Sezione